



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Socio Economico Ricerca e Competitività
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 13 DEL 6 SETTEMBRE 2019**

**REVOCA IN SEDE DI AUTOTUTELA - AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA
LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. - DELLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 7
DELL'11.06.2019 DI APPROVAZIONE DEL "BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DECENNALE DI TIPO A DI SPAZI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ANTISTANTI E/O LIMITROFE LO STADIO SAN PAOLO IN CONCOMITANZA DEI SOLI
EVENTI PROGRAMMATI NELLO STADIO".**

Premesso che:

- con disposizione dirigenziale n. 7 dell'11.06.2019 che, allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, è stato approvato il Bando pubblico per l'assegnazione di n. 35 posteggi, da assegnare per ristori mobili e panchetti per vendita di gadget, con concessione decennale di tipologia A (posto fisso), in concomitanza dei soli eventi programmati nello Stadio San Paolo;
- il citato bando è stato pubblicato in data 13.06.2019, con scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla data 3.07.2019, entro la quale hanno presentato domanda n. 45 soggetti;

Considerato che:

- con nota prot. n. 724735 del 5.09.2019, avente a oggetto la *“Revoca del bando pubblico di cui alla disposizione dirigenziale n. 7 dell'11.06.2019 per l'assegnazione dei posteggi in occasione di eventi, sportivi e non, nei dintorni dello stadio San Paolo”*, il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, con delega ai Mercati, ha comunicato al Servizio Programmazione Mercatale che, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, l'Amministrazione ha ritenuto necessario mettere in discussione un articolato piano di mobilità relativo proprio alle aree limitrofe lo stadio San Paolo dove si collocava la maggior parte dei posteggi da assegnare;
- in ragione delle motivazioni precisate con la citata nota prot. n. 724735/2019, l'Amministrazione, allo scopo di evitare di mettere in campo provvedimenti che possano essere in contrasto con gli eventuali possibili utilizzi delle aree limitrofe lo stadio San Paolo, ha chiesto al Servizio Programmazione Mercatale di procedere, con il presente atto, alla revoca del *“Bando pubblico per la concessione decennale di Tipo A di spazi per il commercio su aree pubbliche antistanti e/o limitrofe lo stadio San Paolo, in concomitanza dei soli eventi programmati nello Stadio”*;
- nella menzionata nota prot. 724735 del 5.09.2019 si rappresenta che all'atto della definizione del Piano di Mobilità e Sicurezza sarà possibile valutare la possibilità di indire nuovo bando per l'assegnazione dei posteggi nelle aree che si renderanno disponibili e che nelle more, al fine di tutelare gli interessi degli operatori in passato già in possesso di concessione temporanee per gli eventi programmati allo Stadio San Paolo, si chiede di continuare a rilasciare a questi ultimi, su istanza secondo le procedure già previste dalla vigente normativa, atti di concessione temporanea per un periodo limitato e comunque non oltre il 31.12.2019;
- che, allo stato, in virtù della citata discussione di un articolato piano di mobilità, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, relativo proprio alle aree limitrofe lo stadio San Paolo dove si collocano la maggior parte dei posteggi da assegnare mediante il bando in oggetto e, pertanto, relativamente al medesimo Bando, si è reso necessario procedere ad una nuova valutazione degli interessi pubblici, ritenendo prevalente quello alla radicale riorganizzazione della mobilità della zona in parola per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità;

Visto che:

- l'art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii dispone che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*
- secondo autorevole giurisprudenza, CdS n. 5993 del 27.11.2012 *“Il mutamento della situazione da regolare, determinato dallo scorrere del tempo e dalla connessa nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o sopravvenuto, è quindi elemento che l'Amministrazione può motivatamente e legittimamente prendere in considerazione .*

Ritenuto:

- per tutto quanto sopra considerato, di dover procedere, in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990 e ss.mm.ii., alla revoca della disposizione dirigenziale n. 7 dell'11.06.2019 che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, di approvazione del Bando pubblico per l'assegnazione di n. 35 posteggi, da assegnare per ristori mobili e panchetti per vendita di gadget, con concessione decennale di tipologia A (posto fisso), in concomitanza dei soli eventi programmati nello Stadio San Paolo con la quale il Servizio Programmazione Mercatale ha messo a bando n. 35 posteggi, da assegnare per ristori mobili e panchetti per vendita di gadget, con concessione decennale di tipologia A (posto fisso), in concomitanza dei soli eventi programmati nello Stadio San Paolo.

Letto:








- l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Attestata:

- l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge dalla legge n. 190/2012 e dall'art. 6 del DPR n° 62/2013;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1) del D.Lgs 267/2000 nonché artt. 13 c. 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei Controlli interni.

DISPONE

Per le motivazioni riportate in premesse, che qui si intendono integralmente confermate:

-  in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990 e ss.mm.ii., la revoca della disposizione dirigenziale n. 7 dell'11.06.2019 che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, di approvazione del Bando pubblico per l'assegnazione di n. 35 posteggi, da assegnare per ristori mobili e panchetti per vendita di gadget, con concessione decennale di tipologia A (posto fisso), in concomitanza dei soli eventi programmati nello Stadio San Paolo con la quale il Servizio Programmazione Mercatale ha messo a bando n. 35 posteggi, da assegnare per ristori mobili e panchetti per vendita di gadget, con concessione decennale di tipologia A (posto fisso), in concomitanza dei soli eventi programmati nello Stadio San Paolo;
-  l'inoltro della presente Disposizione Dirigenziale al *Commissariato di Polizia di Stato San Paolo*;
-  l'inoltro della presente Disposizione Dirigenziale alla *Polizia Locale U.O. Fuorigrotta*;
-  l'inoltro della presente Disposizione Dirigenziale al *SAT della Municipalità X*;
-  l'inoltro della presente disposizione al Capo di Gabinetto, al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio con delega ai Mercati e al Dirigente del Servizio Grandi Impianti Sportivi
-  l'inoltro della presente Disposizione Dirigenziale a mezzo pec *ai n. 45 soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando*;
-  la pubblicazione della presente Disposizione Dirigenziale all'Albo Pretorio a mezzo on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Napoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Napoli e ai sensi dell'art. 2 lett b) e art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm.ii entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente del Servizio Programmazione Mercatale
dott.ssa Rosaria Rossi

a firma, in formato digitale, risulta apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.